



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 03 marzo 2026

Circolare n. 5/2026

Oggetto: Obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico.

Legge di Bilancio 2025 – Legge n. 207/2024

Decorrenza: 5 marzo 2026

Gentile Cliente,

la presente per ricordarle che la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 5 marzo 2026, di collegamento tecnico e funzionale tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e registratori telematici (RT) utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (si veda ns. Circolare n. 8/2025 del 30/09/2025).

L'obbligo riguarda tutti gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate che siano obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e che accettano pagamenti tramite POS (bancomat, carte di credito/debito, strumenti elettronici).

L'abbinamento dei due strumenti dev'essere realizzato attraverso apposita funzionalità denominata **“Documento Commerciale Online”** all'interno del portale **“Fatture e Corrispettivi”** dell'Agenzia Entrate che sarà operativa a **partire dal 5 marzo 2026**, la comunicazione deve fare riferimento agli strumenti di pagamento attivi alla data del 1/01/2026 e dovrà essere effettuata **entro 45 giorni dalla messa a disposizione dell'applicativo (quindi entro il 19/04/2026)**. In caso di acquisto o sostituzione degli apparecchi, invece, la comunicazione dovrà avvenire tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'evento. Gli esercenti dovranno poi aggiornare i dati di collegamento in caso di variazioni rispetto a quanto già registrato.

I sistemi dovranno garantire:

- collegamento tecnico tra POS e registratore telematico;
- integrazione dei dati di pagamento elettronico nel documento commerciale;
- coerenza automatica tra importo incassato tramite POS e corrispettivo memorizzato e trasmesso;

- impossibilità di disallineamento tra chiusura POS e chiusura giornaliera RT.

In sostanza, ogni pagamento elettronico dovrà risultare automaticamente collegato al documento commerciale emesso, il collegamento potrà essere multiplo ossia un singolo POS può essere collegato a più registratori telematici (RT) e viceversa uno stesso RT potrà essere collegato a più POS. Per ogni collegamento l'esercente deve indicare l'unità locale presso cui i due strumenti vengono utilizzati.

All'adempimento sono legate due diverse sanzioni:

- mancato collegamento dei dispositivi, sanzionato a norma dell'Art. 11 co. 5 D.lgs 471/97, da 1.000€ a 4.000€,

- omessa, incompleta tardiva o errata trasmissione dei pagamenti elettronici, sanzionata a norma dell'Art. 11 co. 2-4 D.lgs 471/97, pari a 100€ per singola operazione con un massimo di 1.000€ per ciascun trimestre.

Indicazioni operative:

- La comunicazione può essere fatta direttamente dall'esercente titolare dei dispositivi o da intermediario mediante apposita delega.
- Per effettuare la comunicazione è necessario conoscere la matricola del registratore di cassa telematico, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronici da collegare, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ove essi vengono utilizzati.
- Gli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico sono identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento. Sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless. Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
- Ogni strumento Hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, app ecc...) mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente corrispettivi certificati mediante registratore di cassa telematico, dovranno essere collegati.
- Al momento dell'emissione del documento commerciale (scontrino) è necessario indicare la corretta forma di pagamento (così come registrata nella procedura "Documento Commerciale Web") ed il relativo ammontare; il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare, tuttavia se il pagamento avviene tramite bonifico al momento dell'emissione dello scontrino dev'essere indicato come modalità di incasso "pagamento elettronico".

Il nostro Studio rimane a disposizione per la verifica dell'inquadramento soggettivo; supporto nella valutazione delle soluzioni tecniche; aggiornamenti normativi e chiarimenti operativi.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO